

I

Villaggi e curtes come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno


di GIUSEPPE SERGI

1. La «curtis» nella trama dell'insediamento a villaggi

Il percorso economico-politico normale del grande possessore medievale è quello che lo conduce dalla signoria fondiaria (semplice possesso di *terre*, solo in parte caratterizzato dalla capacità di condizionarne gli abitanti) alla signoria «di banno» (con vero dominio, esercitato su un *territorio*, cioè su un distretto compatto e ben confinabile). Ebbene, mentre compie la sua carriera questo personaggio ha i suoi possessi organizzati in «curtes»: possiede cioè un certo numero di aziende curtensi, e raramente si accontenta di una sola.

Che cos'è la *curtis* che ha dato il nome alla cosiddetta «economia curtense»? Si sbaglia se si pensa a un'azienda compatta e accentrata: in realtà la *curtis* è un'unità teorica e gestionale in cui, soprattutto dall'VIII all'XI secolo, sono organizzate presenze fondiarie disperse, facenti capo di solito a più villaggi. Ecco, solo se si tiene ben conto del modello insediativo prevalente in gran parte dell'Europa altomedievale - cioè quello in cui vari villaggi ritagliano e condizionano intorno a sé la superficie agraria e boschiva - ci si può fare un'idea realistica delle aziende agrarie d'allora. E per comprendere bene sia la dislocazione della *curtis*, sia i suoi principi organizzativi, è indispensabile aver presente lo schema di un tipico villaggio medievale, con il suo centro insediato (con case, orti e stalle), la fascia circostante di coltivo e quella, ancora più esterna, di pascoli o di boschi sfruttati per la produzione. Ma su questo può essere più chiaro il disegno che è qui allegato.

SCHEMA DI VILLAGGIO MEDIEVALE-TIPO



centro abitato con case, orti, stalle



campi coltivati



pascoli e boschi soggetti a uso comune




un "manso", l'unità di conduzione agraria (ad ognuno corrisponde una famiglia contadina): comprende una casa con gli annessi nel centro abitato, diversi campi variamente distribuiti nel coltivo (perché non restino mai a riposo tutti contemporaneamente durante le rotazioni), una quota dei diritti di sfruttamento dell'incolt.

Il principio fondamentale secondo cui è organizzata la *curtis* medievale è quello della distinzione fra gestione diretta e gestione indiretta delle terre. Un gruppo di terre è gestito direttamente dal padrone che, di persona o attraverso agenti, sovrintende alla coltivazione eseguita da manodopera servile, molto raramente integrata da qualche salariato: questo è il *dominicium*. L'altro gruppo di terre, di solito più ampio, è diviso in quote (*mansi*) affidate a famiglie di coloni che con i loro attrezzi e i loro animali provvedono alla coltivazione: questo è il *massaricium*.

I coloni del *massaricium* pagano l'affitto (sempre a lunghissima scadenza, spesso vitalizio o ereditario) con quote di prodotto o con denaro (di frequente con entrambi) e fornendo un certo numero di giornate di lavoro sul *dominicium*, le famose *corvées*: le più diffuse *corvées* dunque, quelle di carattere agrario (e non quelle pretese per la manutenzione di un castello o di una strada), non sono richieste a tutti i sudditi della signoria, non sono un'imposizione signorile, ma sono una forma di pagamento d'affitto dei contadini che hanno un legame economico con il padrone della terra.

In questo modo il *dominicium* si può permettere di impiegare una forza-lavoro (in uomini e attrezzatura) esigua, integrandola con le prestazioni provenienti dai coloni del *massaricium*: questo è l'elemento caratterizzante il sistema curtense. L'idea che la *curtis* implicasse un'economia chiusa e autosufficiente è stata del tutto superata dalle ricerche degli ultimi decenni: del resto quell'idea non si poteva conciliare con l'evidente frammentazione topografica di ogni singola *curtis*.



- Case e campi di "dominicum" (gestione diretta)
- Case e campi di "massaricum" (abitate e coltivati da coloni, gestione indiretta)
- Case e campi di altri contadini (piccoli proprietari o dipendenti di altri e "curtes")
- Pascoli e boschi: a ogni quota del villaggio spetta un diritto d'uso

La curtis è dunque l'insieme delle parti disegnate in nero e in grigio distribuite nei quattro villaggi; il "caput curtis" (cioè il centro amministrativo definibile anche "curtis" in senso stretto, con edificio padronale e magazzini) era di norma collocato nel villaggio con la maggior quota di dominicum (in questo caso il villaggio "C"); il modello qui supposto è uno dei più frequenti.

2. La terminologia del potere locale nel medioevo: «banno» e «districtus»

La perfetta comprensione del significato di alcuni termini è spesso condizione essenziale perché alcuni concetti risultino chiari. Un termine dei documenti medievali è tanto lontano dagli usi odierni quanto importante per le istituzioni di allora: «banno». Nelle pagine di Duby e di altri storici il «signore di banno» è l'equivalente del signore rurale, prendendo il posto del vecchio, errato e purtroppo abusato concetto di «feudatario». Negli esami universitari sempre più spesso gli studenti devono riferire sui poteri «bannali» e sulle «bannalità»: il complesso dei diritti sugli abitanti di un territorio esercitati dal castellano e signore del luogo.

Nelle lingue germaniche antiche *ban* indicava sia il diritto di convocazione sia il diritto di punizione esercitati dai capi dei clan e delle tribù: per popoli che erano eserciti di popolo, di ancora precaria stanzialità, in quei due diritti si riassumeva il potere supremo e legittimo. Non deve essere estraneo alla formazione del concetto il *bandwô* dei Goti, che significava simbolo, segno: il simbolo intorno a cui convocare le truppe, il segno del potere che consentiva di punire o che con la sua esposizione indicava l'avvenuta condanna. Nel mondo dei Franchi, con la parallela affermazione della forma latinizzata *bannus*, il termine accentua il suo significato politico mantenendo pluralità di sfumature: indica il diritto non solo di convocare e punire, ma più in generale di dare ordini e imporre divieti.

Il *bannus* nell'Europa carolingia era prerogativa regia, delegabile dal re ai suoi ufficiali. Quando, dal X secolo in poi, si aprì parallelamente la corsa alle autonomie signorili e alla legittimazione di poteri di dubbia origine, definire «bannale» un potere significava sottolineare il carattere pubblico - o sostitutivo di un potere pubblico inesistente - dell'autorità esercitata dalle forze locali. Nei secoli centrali del medioevo i depositari del banno (soprattutto molto diffuso in area francese, dove infatti il termine *ban* ha avuto speciale vitalità) erano sempre signori locali, comunque fossero pervenuti a quel potere: «di banno» erano detti i loro tribunali, «bannalità» le riscossioni dei diritti d'uso di un mulino o di un ponte, divieti «bannali» quelli che impedivano ai contadini di far legna in un certo bosco. Pertanto si collegava progressivamente l'idea del banno alla quotidianità della vita politica locale.

Il nostro stesso «banale» è traduzione del francese *banal* che, riferito prima ai diritti del signore poi a quelli della comunità di villaggio, cominciò fra Sei e Settecento a significare «comune» e finì per svilupparsi in seguito in dispregiativo, nel senso di «ovvio, convenzionale».

Se torniamo al medioevo, constatiamo che *bannitus* indicava sia il convocato nell'esercito, sia, sempre più spesso, il convocato in giudizio o il colpito dal banno. È il nostro «bandito», nella doppia accezione di «ricercato dalla giustizia» e di «esiliato, messo al bando»: del resto «bando» è appunto la versione italiana più normale, fuori dello specifico medievistico, di *bannus*. La complessità medievale del termine spiega l'eterogeneità delle parole riconducibili agli etimi *ban* e *bandwō*. Abbiamo già citato «bandito» e il più sorprendente «banale»: potremmo aggiungerne altri, come «banditore», o ricordare le diverse accezioni odierne di «bando». Ma esiste una categoria di termini di confine, sui quali potrebbe convergere anche l'etimo altogermanico «binda» (striscia di stoffa), che è sicuro solo per una ristretta accezione di «banda» (quella di striscia, appunto), per «bandolo» e «bandoliera»: non è escluso invece che «bandiera» e «banda» (in senso militare e poi musicale) siano da spiegare con una etimologia esclusivamente 'bannale', rispettivamente come simbolo del potere militare di banno e come gruppo di armati reclutati grazie al banno.

Un passo dell'*Historia Langobardorum* di Paolo Diacono («vexillum quod bandum appellant»), ci suggerisce che non solo oggi, ma già nel sec. VIII sarebbe stato difficile scegliere, per il termine corrispondente a «bandiera», un percorso etimologico prevalente. Che la distrazione rispetto al significato originario delle parole non sia una caratteristica solo dei nostri giorni è provato da una curiosa paretimologia (ricostruzione di etimo per pura associazione fonetica) del tardo medioevo: quando i re di Francia cercarono di riportare in vigore l'*eribannus* (il banno regio specificamente militare) per restaurare un esercito di leva, recuperarono l'antica definizione ma, poiché non comprendevano il senso del prefisso (che è quello del tedesco *Heer* = «esercito»), la riprodussero come *arrière-ban*; e quando, per l'uso nella documentazione ufficiale latina, il termine francese fu ritradotto, si inventò un *retrobannus* mai esistito.

Il medievale *bannus* è forse il miglior esempio di come nell'idea stessa di potere, e proprio di potere legittimo, siano incardinate le nozioni di forza e di coercizione: quella coercizione

implicita anche nell'avestico (antico persiano) *bandaka* e nel sanscrito *bandhin*, parole con cui è indicato il prigioniero di guerra, forse come «colui che è legato»; ma non ci addentriamo oltre su questa strada linguistica, che ci condurrebbe lontano dal nostro scopo.

Consideriamo invece un altro termine del potere territoriale medievale: *districtus*. Qui non ci troviamo di fronte a una parola desueta, ma il significato odierno di «distretto» può trarci in inganno.

«Territorio compreso nella giurisdizione di una città per uffici militari, giudiziari, postali, amministrativi» è la corretta definizione che della parola «distretto» dà uno dei più diffusi vocabolari italiani. È dunque una parola non difficile, che evoca ricordi militari ma che trova uso abbondante in sede politico-amministrativa (anche se spesso è stata soppiantata, negli ultimi anni, dalla fortuna eccessiva del più generico «territorio»). In ogni caso oggi nessuno ha dubbi sul carattere «territoriale» della definizione: ed è giusto che sia così, anche se il valore territoriale della parola - pur già attestato nel diritto giustiniano del VI sec. d. C. - si affermò a fatica e progressivamente nel corso del medioevo.

Districtus e *districtio* sono nell'alto medioevo modi diversi di indicare il *ius distringendi* di cui disponevano i titolari del potere pubblico: «diritto di costringere» (costringere a obbedire, a prestare servizio militare, a pagare le tasse) e anche «diritto di punire» (e quindi di chiamare in tribunale). Questo complesso di diritti - che in età carolingia riassumeva in sé l'espressione più completa del potere del re o del conte suo rappresentante - era frequentemente menzionato dai documenti, sia quando ribadivano il diritto di un ufficiale pubblico a esercitare il *districtus*, sia quando ne prevedevano la concessione a qualcun altro.

Dal periodo carolingio in poi, e con notevole frequenza negli anni intorno al Mille, i re concedevano ai vescovi l'immunità dall'autorità e dal controllo pubblico sulla città sede vescovile e su un cerchio di qualche miglio intorno alle mura urbane. Si specificava che in quel territorio non poteva entrare nessun ufficiale della zona (duca, marchese o conte) e nessun inviato del re (missus): ne discendeva che di fatto già si riconoscesse il diritto del vescovo a esercitare lui i poteri che non potevano più essere esercitati dai rappresentanti del re. Ma in molti casi questo esercizio più in positivo dell'immunità era sanzionato formalmente con la solenne concessione del *districtus*, del diritto di esercitare il potere nella medesima area immune.

Il «distretto» ancora nel secolo XI era dunque per lo più un diritto, non un territorio. Ma appunto allora cominciò ad affermarsi irreversibilmente l'altro significato, che non sostituì ma affiancò il precedente: poiché a quel diritto corrispondeva sempre una precisa applicazione territoriale, *districtus* fu usato non solo per indicare il *ius distringendi*, ma anche il *territorium* su cui si esercitava. Col tempo il secondo significato fece dimenticare il primo: in Italia i comuni ereditarono spesso dai vescovi sia il potere signorile (il *districtus* nella prima accezione) sia la sua area di affermazione (il *districtus* in accezione territoriale).

I potenziamenti cittadini medievali sono dunque all'origine del concetto moderno di distretto: non sbagliano i lessici quando lo accostano al concetto di «contado». Tuttavia allora si poteva parlare anche del *districtus* come potere di un castellano e del «distretto» che faceva capo a un castello rurale: e ciò spiega l'accezione più generale di distretto come articolazione territoriale imperniata su un qualunque centro di controllo o di coordinamento, non necessariamente cittadino.

3. *L'equivoco feudale circa i poteri locali del medioevo*

Un'informazione di base sulla formazione della signoria di banno non può prescindere dalle metamorfosi subite, attraverso i secoli, dall'idea di «feudalesimo»: una parola e un concetto a cui la cultura contemporanea ricorre con frequenza, usandola proprio per quei poteri locali che sono qui oggetto d'analisi. Questa cultura corrente assimila il feudalesimo criticato e abbattuto dalla rivoluzione francese e il feudalesimo medievale: nell'assimilarli adotta il modello del feudalesimo dell'età moderna e si fa un'immagine del medioevo in tutto simile alla società rurale e alle gerarchie di un secolo ben lontano dal medioevo, cioè il XVIII.

I borghesi rivoluzionari del Settecento attaccavano il feudalesimo come un «residuo medievale». Dal loro punto di vista poco importava che dal Duecento in poi la situazione politica delle campagne fosse profondamente cambiata e che il feudalesimo che essi constatavano fosse nato da sviluppi ulteriori: sviluppi estranei alla celebre dissoluzione dell'impero carolingio e legati piuttosto alla nuova Europa degli stati nazionali. Gli uomini dell'Illuminismo giudicavano secondo un'ottica prospettica: critica-

vano un modello sociale osservandolo nell'edizione da loro personalmente vissuta, proiettavano all'indietro il punto di arrivo di un processo supponendolo identico al punto di partenza. Non stupisce che quest'ottica prospettica sia stata usata anche in seguito, fino ai nostri giorni, in una sequenza di domande e risposte istintive: «che cos'è il sistema feudale? quello abbattuto dalla rivoluzione francese; e com'era quel feudalesimo allora abbattuto? un residuo medievale; e qual era allora la caratteristica del medioevo? aver prodotto l'organizzazione feudale del potere; e com'era quest'organizzazione feudale del potere? simile al sistema feudale ancora vivo nel Settecento». Con questo ragionamento circolare e tautologico si rende statica la storia, si cancellano cinque-sei secoli di evoluzione degli istituti feudali e, quel che più conta, si inventa un feudalesimo originario (dei secoli VIII-XII), tutto diverso da quello che fu in realtà.

Si può sostenere che, dati gli usi correnti, tutte le accezioni di «feudalesimo» hanno una loro legittimità d'uso e che la storia medievale non ha l'esclusiva del termine. Il medioevo è tuttavia il periodo che segna la nascita della parola e del concetto di «feudo»: e non è giusto che proprio questa prima accezione alto-medievale sia presentata, nelle scuole e nella cultura corrente, molto diversa da come in realtà era. Non è giusto che l'accezione originaria sia contaminata (e quindi sostanzialmente nascosta) da quelle successive. Non è giusto che si finga di parlare di medioevo parlando d'altro.

Un importante storico francese, Robert Boutruche, era dell'opinione che i giornalisti compiono un arbitrio quando, per indicare un frammento di società sottratto al controllo pubblico e condizionato in modo esclusivo da una persona o da un gruppo, fanno ricorso al concetto di «feudo»: e ciò perché il feudo medievale non aveva quelle caratteristiche. È una drastica posizione da medievista: i documenti medievali hanno creato la terminologia feudale, chi vuol fare ricorso a quella terminologia deve usarla così come era usata nel medioevo, perché le accezioni successive sono solo deformazioni.

Questa posizione semplice e dura forse tenta inutilmente di combattere usi consolidati. Ma ci induce a formulare due domande chiare sul medioevo. Che cosa significava allora «feudo» intorno al Mille? E se non erano «feudi» tutte le piccole dominazioni in cui l'Europa si era sminuzzata dopo la crisi dell'impero carolingio, che cos'erano?

In età carolingia e nei primi secoli successivi il feudo era il beneficio (i documenti altomedievali preferivano anzi il termine latino «beneficium» rispetto a «feudum», di radice germanica): cioè un compenso, in terre o in altre rendite, che un potente elargiva a un suo vassallo (anche lui, di solito, un membro dell'aristocrazia) in cambio della fedeltà militare che il vassallo gli aveva giurato. Era dunque un compenso di natura economica che serviva, come abbiamo visto, a mantenere clientele vassallatiche organizzate, a garantire una pronta iniziativa militare in ogni evenienza, intorno al re e intorno a molti altri potenti, laici ed ecclesiastici, di quel mondo.

È molto importante prendere atto che quel compenso fondiario ed economico non comportava una concessione di giurisdizione al vassallo. E si deve fare un'altra constatazione: le diverse clientele degli anni intorno al Mille non avevano rapporti gerarchici fra loro, il vassallo di un grande vescovo o di un grande latifondista laico non si inseriva necessariamente in una catena che risaliva al re, perché qualunque ricco personaggio del mondo franco poteva, in piena libertà e senza essere in relazione con gli ambienti regi, decidere di costruirsi una clientela e di usare parte delle sue ricchezze per concedere benefici. La somma delle due constatazioni deve indurci ad attribuire al rapporto vassallatico-beneficiario il carattere di strumento di raccordo delle aristocrazie del mondo franco: null'altro.

Passiamo allora alla seconda domanda, sulle cause e sulla natura della polverizzazione politica post-carolingia. Procediamo con ordine. Ovviamente non erano «feudi» le circoscrizioni pubbliche dell'impero di Carlomagno, cioè le marche e i comitati: marchesi e conti si limitavano ad avere terre beneficiarie-feudali (zone infinitamente meno estese rispetto alle circoscrizioni che governavano) che servivano a compensare i loro servizi, funzionavano da loro «stipendio». Invece spesso si crede che la dissoluzione postcarolingia consista appunto nel completo autonomizzarsi «feudale» dei poteri dei conti e dei marchesi: se così fosse stato, non sarebbe stata una gran dissoluzione, perché le circoscrizioni erano ampie, in Italia avevano dimensioni simili alle attuali province. Invece in Italia e in gran parte d'Europa troviamo poteri locali molto più piccoli, sono gli stessi poteri dei conti e dei marchesi a essere fortemente frazionati all'interno.

Sin dagli inizi del Novecento gli storici del medioevo si sono convinti che è impossibile trovare un'investitura feudale all'origine

di ognuno dei piccoli ambiti di potere postcarolingi. Quegli ambiti non erano «feudi»; e non erano «feudatari» quei potenti personaggi che, dal loro castello, esercitavano protezione e dominio sui contadini della zona circostante. Che cos'erano, allora? Le fonti medievali definiscono *dòmini* quei potenti e *dominatus loci* i territori del loro potere: la traduzione è «signori» e «signorie locali».

4. Possesso fondiario per «curtes» e presenza militare per «castra»

Consideriamo allora i processi di formazione e la struttura di queste signorie. Era tradizione risalente all'età romana che le famiglie potenti, all'interno dei loro patrimoni terrieri, esercitassero sui coltivatori non soltanto un controllo economico, ma anche forme di protezione, di coordinamento e di disciplina sociale. Totali sui servi, più leggeri e informali sui liberi, questi poteri si precisarono attraverso il loro esercizio sulle parti diverse («dominico» e «massaricio», a gestione diretta e a gestione indiretta) delle *curtes*, le grandi aziende agrarie in cui si articolava il grande possesso altomedievale.

Queste signorie, che possiamo definire «fondiarie», erano tutt'altro che compatte. Erano costituite da *curtes* lontane fra loro, le stesse *curtes* erano molto frammentate al loro interno, nel medesimo villaggio abitavano contadini dipendenti da signori diversi: questa assenza di compattezza territoriale aveva agevolato, nei regni romano-barbarici e nella prima età carolingia, una chiara distinzione fra il governo militare e civile degli ufficiali regi e l'empirica e quotidiana influenza sociale dei signori fondiari.

Nella stessa età carolingia la signoria fondiaria accentua la sua ambizione di incorporare poteri militari e giurisdizionali di origine pubblica: danno una spinta in questo senso le concessioni regie di immunità (ottenute da enti religiosi e imitate nei loro effetti da ricchi laici) e le costruzioni di «chiese private», grazie alle quali molti signori fondiari cominciano a influire sull'ordinamento ecclesiastico, ad aumentare il loro prestigio e ad agire anche su contadini non inseriti nei loro nuclei fondiari. Ma è decisivo, nel declinare degli ordinamenti carolingi e soprattutto nel X secolo, l'incastellamento. I castelli, edificati su terre possedute da signori, determinano intorno a sé la formazione di autonomi circondari militari e giurisdizionali. Allora al signore del castello cominciarono a essere sottoposti tutti i residenti del circondario:


non solo i coltivatori delle terre possedute dal signore, ma anche coltivatori di terre di grandi possessori lontani (che avevano eventualmente altrove i loro centri signorili incastellati) e, infine, un numero non esiguo di piccoli possessori che coltivavano terra propria. Con questa costruzione territoriale il signore si era assicurato il potere «di banno» (cioè di coercizione e di comando, come abbiamo visto) e quel potere era ormai territorializzato: non dipendeva cioè dalla distribuzione frammentata dei suoi possedimenti, non era esercitato solo sui suoi coltivatori, ma su un territorio compatto e su tutti i contadini che a vario titolo lo abitavano. Per queste due caratteristiche a tale signoria, che si può semplicemente definire «signoria rurale», è attribuita anche la definizione di «signoria territoriale di banno».

Tutti i contadini inseriti nella signoria rurale erano accomunati dal fatto di essere sudditi del signore. Pagavano al signore, e non più agli ufficiali regi, tasse e prestazioni di origine pubblica (pedaggi, contributi per il mantenimento della fortezza e di gruppi di armati) e altre «bannalità» legate alla struttura della nuova signoria: come i pagamenti per l'uso (obbligatorio) dei mulini e di altre attrezzature del signore. Coloro che, inoltre, abitavano e coltivavano terra del signore, avevano altri distinti oneri: dovevano pagare il censo (un affitto) per i campi che erano stati loro affidati e fornire (sempre come pagamento dello sfruttamento della terra) prestazioni d'opera (le *corvées*) sulle terre «dominiche» che il signore gestiva direttamente.



Con un fitto mosaico di queste signorie sono governate le campagne dei secoli X-XIII: è caratteristica del regime signorile il concentrarsi di rendite fondiari e di proventi «bannali» nella medesima gestione signorile. Spesso ai signori conveniva seguire la riscossione dei proventi di natura signorile con attenzione maggiore di quella riservata all'amministrazione fondiaria: perché spesso quei proventi costituivano una voce più rilevante delle rendite agricole nel complesso delle entrate signorili.

Non bisogna tuttavia dimenticare quanto fosse eterogenea, all'interno, la signoria; non bisogna confondere i possedimenti del signore con le zone in cui esercitava soltanto il potere bannale; non bisogna pensare che il signore riducesse tutti i contadini al rango di suoi coltivatori e che potesse chiedere a tutti le medesime prestazioni; non bisogna dimenticare l'esistenza della piccola proprietà. Non bisogna pensare al brutale esercizio del potere di un latifondista sui contadini del suo latifondo, a una pura

LE PRESENZE FONDIARIE DI UN GRANDE POSSESSORE



AREE DI SIGNORIA FONDIARIA DEL GRANDE POSSESSORE



SIGNORIA RURALE (o territoriale di banno)

si estende su molte terre che non competono economicamente al signore fondiario; costruisce un dominio compatto facendo perno sui principali nuclei fondiari signorili; rinuncia al controllo politico sui nuclei fondiari troppo decentrati.

militarizzazione e politicizzazione del possesso fondiario: la signoria rurale è, come si è visto, ben più estesa all'esterno e ben più complessa all'interno.

Per trovare qualcosa di simile a queste ricostruzioni semplificate e scorrette, e cioè una signoria fondiaria che sviluppa forme di potere ma limitate all'interno dei confini del latifondo, dobbiamo guardare all'Inghilterra medievale e al suo *manor*. È un modello diverso rispetto a quello dell'Europa continentale franca. Il *manor* precisa la sua fisionomia dopo la conquista normanna (sec. XI) e dopo l'instaurazione di un regno fortemente gerarchizzato, questo si risponde alla «piramide feudale» che troviamo ancora in qualche vecchio manuale scolastico. La maggior parte dei *manors* sono concessi in feudo dal re ai suoi vassalli (baroni e grandi ecclesiastici) e da questi ad altri minori vassalli. Il *manor* garantisce rendite agrarie ai vassalli, i quali hanno anche autorità in quanto gestori di una sorta di giustizia minore, relativa ai problemi quotidiani della loro azienda agraria: non si vedono affidata tutta la giurisdizione pubblica, che è competenza degli sceriffi, veri ufficiali regi.

Fatto questo confronto, dobbiamo constatare che il carattere di isola giurisdizionale è molto più proprio della signoria rurale continentale (non feudale) che non del feudo inglese. Di queste isole giurisdizionali abbiamo descritto la struttura: ci rimane da fare la conoscenza dei personaggi che le hanno costruite e da osservare come si siano sostituite all'ordinamento territoriale carolingio.

5. *L'immunità e la trasformazione dei poteri comitali e marchionali*

Abbiamo anticipato che il passaggio dalla semplice signoria fondiaria alla più completa signoria territoriale di banno ha le sue radici negli stessi più ordinati anni del governo carolingio. Infatti alcuni signori di banno esercitano ufficialmente i loro poteri, perché hanno ricevuto dal re una concessione di «immunità»: sono soprattutto gli enti religiosi (centri vescovili e monastici) a ottenere questa concessione, che esclude ingerenze di ufficiali pubblici nelle loro terre e implica, di conseguenza, l'autonoma capacità del signore locale di esercitare la giustizia e di organizzare la difesa. L'immunità non è una concessione feudale, è estranea all'omaggio vassallatico e all'investitura benefi-

ciaria, va per lo più a vantaggio di religiosi che non sono vassalli: le aree immuni sono il modello del funzionamento signorile dei secoli centrali del medioevo. Chi non gode di un'immunità ufficiale (e così è per la maggior parte delle ricche famiglie laiche) trae dalle aree immuni ispirazione per organizzare in modo analogo i poteri di fatto che è riuscito a costruire.

Immunità di diritto e immunità di fatto, nella prima età post-carolingia, rendono tutt'altro che compatte le circoscrizioni pubbliche, cioè le marche e i comitati. È vero che conti e marchesi fanno ogni sforzo, spesso riuscito, per rendere ereditari i loro poteri, ma è vero altresì che rendono ereditario qualcosa di molto diverso dal potere dei loro antenati: non possono entrare nei territori del vescovo e dei monasteri immuni, non possono entrare in latifondi i cui proprietari, forti della consuetudine e della capacità di proteggere con fortificazioni i contadini, ormai non sono solo ricchi ma anche potenti. A ciò si aggiunga che i conti (la qualità dei poteri dei marchesi è simile) si sono frattanto procurati collaboratori, hanno costruito un funzionariato interno, con compiti militari e spesso giudiziari: i *custodes castrorum*, i guardiani dei castelli. Ebbene, anche costoro rendono progressivamente ereditario il controllo dei castelli pubblici e dei poteri connessi: così a quelle degli immunisti di diritto e di fatto si aggiungono anche queste isole giurisdizionali. Le eccezioni ai poteri del conte sono ormai così tante da aver trasformato la fisionomia stessa del comitato.

Ciò avviene, come abbiamo già detto, mentre la famiglia del conte sta cercando di diventare una dinastia, di rendere ereditari i poteri esercitati un tempo per delega del re. La famiglia dei conti non si oppone strenuamente a tutte quelle eccezioni al potere comitale. Intravede anzi la possibilità di perseguire più facilmente i suoi scopi (l'insostituibilità, il radicamento territoriale, l'ereditarietà del potere) se concentra i propri sforzi sulle zone dove può contare su un maggior numero di possessi: a tal fine funzionano sia le terre di proprietà sia le terre beneficiarie. E poiché non è detto che tutti i possessi della famiglia siano all'interno dell'antica circoscrizione, spesso la nuova, più piccola ma ereditaria dominazione dei conti si sviluppa a cavallo dei confini distrettuali carolingi, disegnando una nuova geografia politica della regione.

In questi processi, avvenuti tra X e XI secolo, le nuove forze locali imitano i conti (proteggono per dominare, indirizzano su di sé imposte e servizi tradizionalmente dovuti al potere pubblico) e,

curiosamente, i conti imitano le nuove forze locali, colpiti dalla concretezza del loro potere sui contadini, dalla solidità di dominazioni largamente fondate sulla presenza fondiaria. Le forze locali si ingegnano per rendere i loro poteri almeno tendenzialmente simili a quelli pubblici; i conti trattano alla stregua di patrimonio familiare i poteri originariamente pubblici che erano stati a loro delegati.

Tra l'altro quest'ultima patrimonializzazione fa sì che la famiglia del conte frantumi, adeguandolo alla sua ramificazione, il nuovo potere dinastico. Nei diversi castelli e nelle diverse terre, che costituivano le sedi di arroccamento ma anche i poli del nuovo sviluppo della dinastia comitale, si insediano rami diversi della famiglia. Poiché nessuno contesta a questi diversi rami il diritto d'uso di un titolo di «conte» ormai privo di significati ufficiali, avviene un fatto singolare: dentro o ai margini dell'antica circoscrizione ci sono più *comites*, ognuno con una sua dominazione. Queste dominazioni cominciano, tutte, a essere chiamate *comitatus* sia nel linguaggio corrente sia, soprattutto, dai notai.

È evidente che questi *comitatus* più piccoli, sviluppati spesso intorno a pochi castelli (quando non a uno solo), non hanno nulla in comune con i precedenti distretti pubblici: è per questo che la maggior parte degli storici del medioevo hanno deciso, per chiarezza, di definire «comitati» e «marche» le circoscrizioni caroline e, invece, «contee» e «marchesati» questi nuovi ambiti dinastico-signorili. Nella toponomastica e nel ricordo sono sopravvissuti questi secondi, ovviamente, perché sono più recenti. Quando percorriamo le campagne muniti di una guida storico-turistica o di un libro di storia locale, il castello che ci è presentato come centro di una «contea medievale» non è quasi mai l'antico centro di una vera circoscrizione pubblica, la sede dei rappresentanti di Carlomagno (questi, in Italia, risiedevano per lo più in città), ma il centro di un più modesto *dominatus* il cui titolare, per diritto ereditario e attraverso percorsi più o meno tortuosi, si fregiava di un titolo di conte di valore poco più che araldico.

6. La pluralizzazione signorile, i suoi protagonisti, i tardivi processi feudali di ricomposizione

I protagonisti della dissoluzione postcarolingia sono dunque molteplici: vescovi, abati, discendenti di custodi di castelli, discendenti di conti e di marchesi e, in gran numero, ricchi pos-

essori laici. Traendo o no lo spunto legittimante da un'immunità formalmente concessa dal re, tutti imperniano i loro poteri su qualche fortezza, che protegga le popolazioni là dove la debolezza del regno non dà più garanzie. Tutti hanno una base fondiaria cospicua, che li candida, zona per zona, ad essere i personaggi di maggior rilievo. Tutti sono *dōmini*, cioè «signori».

Quelle forze eterogenee si caratterizzano per dominazioni di qualità omogenea, che caratterizzano il modo di funzionare di gran parte dell'Europa (quella di tradizionale presenza dei Franchi) in tutti i secoli centrali del medioevo: il cosiddetto «regime signorile». I manuali delle scuole italiane usano raramente e con imbarazzo il termine «signoria rurale», perché la storia italiana contiene quelle «signorie cittadine» del tardomedioevo che hanno acquistato tanto peso nella nostra cultura da aver fatto coniare il concetto di «età delle signorie» (successivo e contrapposto rispetto a quello di «età comunale»). Forse si teme che nascano equivoci. Eppure dobbiamo definire «signori», e non «feudatari», i protagonisti della geografia politica post-carolingia, e ciò per varie ragioni: 1) le fonti medievali li definiscono *dōmini*, che è l'equivalente latino di «signori»; 2) con il concetto di «feudatari» si suggerisce che tutti i poteri locali siano stati delegati dall'alto, da un potere centrale imprevedente, e ciò, come si è visto, non è vero e non fa giustizia alla spontanea intraprendenza delle forze locali; 3) la parte più importante della base fondiaria dei *dōmini* era «allodiale» (cioè in piena proprietà) non feudale, e ci possono anzi essere signorie del tutto prive di terre possedute a titolo feudale.

L'elemento feudale incide sul processo di formazione della signoria solo per due caratteri accessori, uno militare e uno fondiario. Primo: la maggiore diffusione della clientele vassallatiche armate, dipendenti non solo dal re ma anche da ricchi signori fondiari laici ed ecclesiastici, diede a costoro uno strumento in più, oltre ai castelli, per essere attendibili come protettori e some supplenti di fatto dell'autorità pubblica. Secondo: l'ereditarietà delle terre beneficiarie (i feudi) poteva rendere ancora più abbondante la base fondiaria su cui gli aspiranti signori potevano costruire con sicurezza il loro potenziamento politico: a quei feudi non erano connesse forme speciali di giurisdizione e l'egemonia signorile era uguale in tutte le zone del *dominatus* che in concreto si era andato formando.

Signorile e non feudale la dissoluzione dell'impero carolingio,

signorile il regime di funzionamento delle campagne nei secoli centrali del medioevo, gli istituti feudo-vassallatici hanno piuttosto un'altra funzione: garantire raccordi fra potenti di pari o di diverso livello in una realtà tanto disgregata. Una volta costruita dal basso la propria signoria rurale con ingredienti prevalentemente militari e fondiari, e potendo contare su terre in piena proprietà, al signore non dispiaceva divenire vassallo di un principe territoriale più potente di lui, per vedere tutelato il suo stesso potenziamento. Questi raccordi vassallatici aumentano a partire dal XII secolo (proprio quando secondo molti vecchi manuali entrerebbe in crisi l'età feudale!) anche perché ormai al giuramento di fedeltà non corrispondono più obblighi militari onerosi, mentre va aumentando il valore simbolico-legittimante del raccordo feudale. E, di lì a poco, questi legami saranno visti con simpatia dai cultori della rinata scienza giuridica, che conferiranno a essi dignità di «sistema»: i più diversi potenziamenti signorili, delle più diverse origini, risulteranno giustificati a posteriori come poteri discendenti dai principi e dai re.

Ma qui siamo già arrivati al feudalesimo politico tardomedievale e alla struttura delle monarchie feudali che preannunciano lo stato moderno. Siamo dunque fuori del periodo oggetto del nostro approfondimento. Non solo: siamo anche arrivati a una fase in cui la *curtis*, così come l'abbiamo conosciuta finora, non esiste più. Lo vedremo nei saggi successivi, ma fin d'ora si può anticipare il dato essenziale: del termine *curtis* tende a prevalere l'accezione più ristretta (quella di *caput curtis*, centro curtense) e la definizione ha, dal XII secolo in poi, un valore territoriale, raramente aziendale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che *curtis* è ormai un luogo, un semplice luogo, non necessariamente (anzi, pressoché mai) caratterizzato dalla doppia gestione diretta e indiretta. Il vecchio centro della vecchia azienda agraria rimane nella memoria collettiva degli abitanti della regione con la sua definizione curtense, ma delle forme di gestione davvero curtensi (sostituite da affittanze e mezzadrie) si sono perse le tracce concrete. «Corte» vuole ormai dire genericamente «centro agrario» o «centro signorile»: e come tale è sopravvissuto nella toponomastica (si pensi ai vari Corteregia o Cortereggia, Cortemaggiore, Cortenuova), mentre sappiamo che la *curtis* altomedievale ben difficilmente poteva essere collocata in un singolo luogo ed essere rappresentata da un singolo toponimo.